



MM 815 / 2013

concernente l'approvazione della Convenzione tra il comune di Agno e il comune di Paradiso per la nomina e l'organizzazione operativa della Presidenza delle Autorità Regionali di Protezione di Paradiso (4) e Agno (6)

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo per esame e approvazione la nuova convenzione tra il nostro Comune e quello di Paradiso per la nomina e l'organizzazione operativa della Presidenza dell'Autorità Regionale di Protezione (ARP, in precedenza Commissione Tutoria Regionale).

Premessa

Le Commissioni tutorie regionali, attive dal 1. gennaio 2001, avevano sostituito le Delegazioni tutorie comunali. La riforma si era resa "...necessaria per garantire un'accresciuta professionalità e competenza in un settore - quello della protezione dei minorenni e degli adulti con disagi psico-fisici - viepiù complesso sia sul piano della comprensione e valutazione dei casi che su quello giuridico formale..." (lettera del Consiglio di Stato del 25 agosto 1999).

Nel 2011 il Consiglio di Stato ha avviato una consultazione presso i Municipi sede delle Commissioni Tutorie Regionali (di seguito CTR) sulla nuova riorganizzazione del settore delle tutele e delle curatele, ritenuta necessaria a seguito della prospettata entrata in vigore al 1 gennaio 2013 del nuovo diritto di protezione degli adulti.

I Comuni sede delle CTR dovevano in particolare pronunciarsi tra il mantenimento del modello amministrativo oppure la realizzazione di un modello giudiziario che prevedeva di demandare all'autorità giudiziaria (Pretori / Pretori aggiunti) l'applicazione del nuovo diritto di protezione degli adulti e dei minori. Nell'ambito del sondaggio i Comuni sede avevano ribadito che le CTR, anche se amministrative, avevano svolto in modo appropriato i loro compiti.

Il Consiglio di Stato, tenuto conto dell'esito della procedura di consultazione come pure dei tempi per elaborare, presentare e far adottare dal Parlamento una riforma incisiva, condivisa, finanziariamente sopportabile e concretizzabile entro il 1 gennaio 2013, ha in seguito deciso:

- *l'adeguamento delle norme cantonali limitatamente alle esigenze poste dal diritto federale, optando, in un secondo tempo, per una più incisiva riorganizzazione;*
- *il mantenimento delle attuali Commissioni Tutorie Regionali (CTR);*

- *la designazione del Tribunale di Appello quale Autorità di reclamo (attualmente è l'Ufficio di vigilanza sulle tutele) con il potenziamento di un Giudice;*
- *di subordinare l'Autorità di vigilanza al Tribunale di Appello;*
- *il potenziamento adeguato delle risorse degli Uffici cantonali preposti alla collaborazione con le Autorità di tutela e dell'esecuzione delle misure di protezione.*

Durante la discussione del messaggio in Parlamento avvenuta il 25/26 settembre 2012, il Gran Consiglio, a larga maggioranza, oltre ad aver condiviso una soluzione "giudiziaria", ha deciso di accogliere un emendamento proposto da alcuni deputati secondo il quale dal 1 luglio 2013 i Presidenti delle Tutorie dovevano avere un grado di occupazione minimo dell'80% e potevano assumere la conduzione di più Autorità Regionali di Protezione (ARP).

Anche se questa decisione comportava un aggravio finanziario per i Comuni, il Consiglio di Stato non ha concordato la posizione con gli stessi e, nonostante le difficoltà di applicazione, non l'ha neppure osteggiata. Del resto nella consultazione avviata nel 2011 buona parte dei Comuni interpellati avevano espresso parere contrario alla professionalizzazione dei Presidenti ed espresso il desiderio che sarebbe stato preferibile continuare con lo status quo.

Vista la mancanza di indicazioni da parte del Consiglio di Stato sui costi a carico dei Comuni, sulla ripartizione delle spese, sull'eventuale disdetta del rapporto di impiego con i Presidenti delle Commissioni Tutorie Regionali che non soddisfacevano il requisito dell'occupazione all'80%, i Comuni hanno deciso di lanciare un referendum contro la decisione del Gran Consiglio.

Anche il Municipio di Agno, condividendo le perplessità sulla decisione del Gran Consiglio, avallata dal Consiglio di Stato, ha aderito alla domanda di referendum dei Comuni. La domanda di referendum è stata sottoscritta da 68 Esecutivi.

Il 3 marzo 2013 i cittadini ticinesi hanno approvato, con una buona maggioranza (56.85% di sì e 43.15% di no), le modifiche della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto decise dal Gran Consiglio il 26 settembre 2012 e con essa la decisione di professionalizzazione del Presidente delle ARP con un'occupazione minima dell'80%.

La relativa modifica legislativa è entrata in vigore il 1° luglio 2013.

Collaborazione con il Comune di Paradiso

A seguito della modifica di legge e tenuto conto dei possibili scenari di riorganizzazione delle ARP dell'intero Cantone secondo il dispositivo del Consiglio di Stato, il nostro Municipio unitamente a quello di Paradiso, Comuni sede delle due ARP 4 e 6, si sono accordati per affinare la procedura di nomina di un solo Presidente (itinerante) da suddividere percentualmente sulle due ARP.

I due Esecutivi hanno pure statuito che fosse il Comune di Paradiso a fungere da Comune competente a formalizzare l'assunzione, la remunerazione e la suddivisione dei costi, secondo quanto previsto dall'art. 1a cpv. 2) del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (ROPMA).

Nel corso del mese di luglio, vista la necessità di designare un Presidente in seno alle due ARP, con entrata in funzione al più tardi entro il 1° novembre 2013, è stata avviata la procedura di pubblico concorso che ha permesso di selezionare e designare l'avv. Gabriella Meuli Bianchi, già Presidente della ARP di Mendrisio, che si avvale di un'ottima esperienza sul campo. La candidatura è stata in seguito ratificata dal Dipartimento delle Istituzioni.

Per formalizzare gli accordi dal profilo organizzativo, logistico e finanziario è stata allestita una convenzione che di seguito presentiamo. Il testo sarà pure sottoposto dal Municipio di Paradiso al proprio legislativo, per analoga ratifica.

La convenzione

Di seguito vi sottoponiamo il testo della Convenzione con il commento agli articoli:

Art.	Descrizione	Commento
1 Scopo	<p>Il Comune di Paradiso (detto in seguito Comune sede), e per esso il suo Municipio, nomina, sentito il parere del Municipio di Agno, il Presidente delle ARP di Paradiso (4) e Agno (6) nel rispetto dei disposti cantonali in materia e del proprio Regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD).</p>	<p><i>L'art. 1a del Regolamento di applicazione alla Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto definisce la possibilità per le ARP di Paradiso (4) e Agno (6) di avere un Presidente unico, itinerante tra le due sedi.</i></p> <p><i>Al cpv. 2 del medesimo articolo si stabilisce che "i Comuni sede definiscono il Comune competente a formalizzare l'assunzione, fissano la remunerazione e la ripartizione dei costi e il grado di occupazione nei singoli comprensori".</i></p> <p><i>Durante i contatti preliminari avuti con il Municipio di Paradiso si è stabilito di comune accordo che la nomina del Presidente sarebbe stata formalizzata dal Comune di Paradiso, sentito il parere del Municipio di Agno.</i></p>
2 Compiti	<p>I compiti del Presidente delle ARP di Paradiso (4) e Agno (6) sono definiti e regolati dalle norme federali e cantonali applicabili.</p>	<p><i>La legge federale e cantonale chiarisce in modo dettagliato i compiti assegnati al Presidente dell'ARP. Si è quindi ritenuto opportuno non ripeterli nuovamente nella convenzione. Questo permetterà di evitare aggiornamenti della convenzione dettati da cambiamenti legislativi di rango superiore.</i></p>
3 Rapporto d'impiego	<p>Il Presidente delle ARP di Paradiso (4) e Agno (6) è a tutti gli effetti un dipendente del Comune di Paradiso.</p> <p>Per quanto concerne il rapporto d'impiego fanno stato le disposizioni del ROD del Comune di Paradiso.</p> <p>Il Presidente delle ARP di Paradiso (4) e Agno (6), non sottostà al ROD per le questioni operative relative al suo settore di competenza bensì a quanto previsto dall'art. 13 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto nonché le disposizioni dell'Autorità superiore.</p>	<p><i>Pur trattandosi di una figura professionale retta dalle disposizioni cantonali, il Presidente delle ARP è a tutti gli effetti un dipendente del Comune di Paradiso.</i></p> <p><i>Il suo operato sottostà alle disposizioni di legge e a quelle dell'Autorità superiore.</i></p>
4 Stipendio	<p>Il Presidente delle ARP di Paradiso (4) e Agno (6) è inserito nelle classi salariali da 7 a 4 secondo quanto previsto dall'art. 44 "Classifica delle funzioni" del ROD del Comune di Paradiso.</p> <p>Eventuali contributi supplementari</p>	<p><i>L'articolo in questione definisce gli aspetti salariali legati all'attività del Presidente e inseriti nel regolamento organico per i dipendenti del Comune di Paradiso.</i></p>

	<p>saranno compensati secondo le norme del ROD e delle direttive del Municipio di Paradiso.</p> <p>I supplenti del Presidente saranno remunerati secondo quanto previsto dall'art. 6 cpv. 3 del Regolamento di applicazione alla Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto.</p>	
5 Grado di occupazione	<p>Il Presidente avrà un grado di occupazione dell'80 % (pari a 32 ore settimanali). La definizione del grado di occupazione e degli orari di presenza fra le due sedi saranno stabiliti di comune accordo tra i due Comuni tenendo conto delle rispettive esigenze e delle valutazioni del Presidente.</p>	<p><i>Viene lasciato ampio margine di apprezzamento ai due Comuni sulla suddivisione del grado di occupazione tra le due sedi. In particolare è auspicabile che la nuova Presidente abbia lei stessa a valutare in che misura necessiti una maggiore/minore presenza fra le due sedi.</i></p>
6 Sedi e personale subordinato	<p>Ogni Comune provvede alla sistemazione logistica della propria sede, a nominare il personale subordinato come pure ad assumere i relativi costi di gestione ed eventuali investimenti.</p>	<p><i>Le modalità logistiche legate al funzionamento delle singole ARP sono di competenza dei due Comuni. Nella stessa misura l'assunzione di personale subalterno rientra tra i compiti dei singoli Comuni che di conseguenza ne dovranno pure assumere le spese.</i></p>
7 Finanziamento e ripartizione dei costi	<p>Tutte le spese (salario, oneri sociali, formazione, ecc.) del Presidente sono assunte dal Comune sede e ripartite in seguito tra i due Comuni sulla base delle rispettive percentuali di occupazione del Presidente.</p> <p>Il Comune sede incasserà dal Comune di Agno, quale anticipo, un acconto spese pari al 50 % delle spese imputate a preventivo.</p>	<p><i>Il Comune di Paradiso si assumerà tutte le spese legate alla funzione del Presidente in termini salariali e oneri sociali, come pure l'affiliazione alla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato e la copertura infortuni professionali e non. La ripartizione dei costi sul Comune di Agno avverrà tenuto conto delle percentuali di occupazione definite di comune accordo.</i></p> <p><i>Al Comune sede è infine data possibilità di incassare un anticipo sulle spese, tenuto conto dell'importo iscritto a preventivo.</i></p>
8 Durata e Disdetta	<p>Riservata la disdetta motivata dettata da modifiche legislative del diritto superiore o da una diversa riorganizzazione delle ARP, che dovessero privare d'oggetto la presente convenzione, essa ha una durata indeterminata.</p>	<p><i>Tenuto conto della possibilità di disdetta dettata dalle eventuali variazioni della legislazione applicabile ma anche per una diversa riorganizzazione delle ARP per scelta dell'Autorità cantonale e dell'impossibilità di limitare la convenzione a due anni, secondo quanto previsto dall'art. 10 lett. q) cpv. 2, si è optato per una durata indeterminata.</i></p>
9 Entrata in vigore	<p>La presente convenzione, ritenuta l'approvazione da parte dei rispettivi legislativi comunali e la ratifica del Consiglio di Stato, per delega della Sezione Enti locali, entra in vigore retroattivamente al 1 novembre 2013.</p>	<p><i>L'entrata in vigore è stata equiparata all'inizio dell'attività lavorativa del nuovo Presidente prevista appunto, contrattualmente, per il 1 novembre 2013.</i></p>
	<p>In caso di contestazioni in merito</p>	<p><i>La procedura è retta dall'art. 1a cpv. 3) del</i></p>

10 Contestazioni	all'applicazione della presente convenzione, decide la Sezione degli Enti locali del Dipartimento delle Istituzioni.	<i>Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto.</i>
-----------------------------	--	--

Grado di impiego e oneri finanziari

Finora le funzioni di presidenza presso l'ARP di Agno erano svolte dal Presidente in ragione del 50% e dal Presidente supplente per il 10%, per un impiego complessivo pari al 60%.

La nuova Presidente, come concordato tra i Municipi di Agno e Paradiso, sarà impiegata al 40% presso la sede di Agno e in egual misura a Paradiso.

Per poter far fronte alle esigenze richieste per la nostra ARP si è reso necessario estendere l'impiego del presidente-supplente al 20%, in modo da garantire il medesimo grado di impiego del 60% della precedente organizzazione.

L'incarico di Presidente-supplente è stato assunto dall'avv. Samuele Quattropiani, in precedenza Presidente che ha rinunciato a candidarsi alla funzione di Presidente per motivi professionali.

In questo modo si ritiene di poter garantire la necessaria continuità e capacità lavorativa per poter gestire al meglio questo delicato e sempre più sollecitato settore.

Tenuto conto che il grado di impiego complessivo del Presidente e del Presidente supplente rimane invariato l'onere per i comuni convenzionati con la ARP 6 non subisce modifiche.

Il pro capite a carico dei comuni di fr. 11.41 per l'anno 2014 è in linea con quello preventivato per il 2013 (fr. 11.89).

* * * * *

Visto quanto precede si invita il Consiglio comunale, sentito il rapporto della Commissione delle petizioni, a voler risolvere:

1. *La Convezione tra il Comune di Paradiso e il Comune di Agno per la nomina e l'organizzazione operativa della Presidenza delle Autorità Regionali di Protezione di Paradiso (4) e Agno (6), punti da 1 a 10, è approvata nel complesso.*
2. *L'entrata in vigore è prevista retroattivamente per il 1 novembre 2013, compatibilmente con l'entrata in servizio della Presidente ARP, salvo diversa ratifica da parte del Consiglio di Stato, per delega alla SEL.*

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Mauro Frischknecht

Flavio Piattini

Allegati:

- progetto convenzione

Approvato con risoluzione municipale dell'11 novembre 2013

Agno, 12 novembre 2013

Convenzione

concernente la nomina e l'organizzazione operativa del Presidente delle Autorità regionali di protezione (in seguito ARP) di Paradiso (4) e Agno (6)

Il Comune di Paradiso, rappresentato dal suo Municipio e per esso dal Sindaco, Avv. Ettore Vismara e dal Segretario comunale Waldo Pfund;

e

il Comune di Agno, rappresentato dal suo Municipio e per esso dal Sindaco, Mauro Frischknecht e dal Segretario comunale Flavio Piattini;

richiamati:

- la Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 9 ottobre 2012 e in particolare l'art. 9 cpv. 1;
- il Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 e in particolare la modifica dell'11 giugno 2013 con cui il Consiglio di Stato ha definito i comprensori operativi dei Presidenti delle ARP;
- le singole convenzioni intercomunali che regolano gli altri aspetti organizzativi dei singoli comprensori delle ARP;

ritenuto che:

- il Comune di Paradiso è designato Comune sede ed ha il compito di nominare ed assumere nel proprio organico il Presidente dell'ARP di Paradiso (4) e Agno (6);
- il Consiglio di Stato, tramite l'articolo 1a cpv. 1 del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 (ROPMA) ha autorizzato la nomina di un Presidente unico per le ARP di Paradiso (4) e Agno (6);
- i Comuni sede hanno manifestato l'intenzione di mantenere nei propri circondari un'Autorità regionale di protezione indipendente e di conseguenza di mantenere le due sedi operative;

convengono quanto segue:

Art. 1 Scopo

Il Comune di Paradiso (detto in seguito Comune sede), e per esso il suo Municipio, nomina, sentito il parere del Municipio di Agno, il Presidente delle ARP di Paradiso (4) e Agno (6) nel rispetto dei disposti cantonali in materia e del proprio Regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD).

Art. 2 Compiti

I compiti del Presidente delle ARP di Paradiso (4) e Agno (6) sono definiti e regolati dalle norme federali e cantonali applicabili.

Art. 3 Rapporto d'impiego

Il Presidente delle ARP di Paradiso (4) e Agno (6) è a tutti gli effetti un dipendente del Comune di Paradiso. Per quanto concerne il rapporto di impiego fanno stato le disposizioni del ROD del Comune di Paradiso. Il Presidente delle ARP di Paradiso (4) e Agno (6) non sottostà al ROD per le questioni operative relative al suo settore di competenza bensì a quanto previsto dall'art. 13 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto nonché le disposizioni dell'Autorità superiore.

Art. 4 Stipendio

Il Presidente delle ARP di Paradiso e Agno è inserito nelle classi salariali da 7 a 4 secondo quanto previsto dall'art. 44 "Classifica delle funzioni" del ROD del Comune di Paradiso.

Eventuali contributi supplementari saranno compensati secondo le norme del ROD e delle direttive del Municipio di Paradiso

I supplenti del Presidente saranno remunerati secondo quanto previsto dall'articolo 6 cpv. 3 del Regolamento di applicazione alla Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto.

Art. 5 Grado di occupazione

Il Presidente avrà un grado di occupazione dell'80% (pari a 32 ore settimanali). La definizione del grado di occupazione e degli orari di presenza fra le due sedi saranno stabiliti di comune accordo tra i due Comuni tenendo conto delle rispettive esigenze e delle valutazioni del Presidente.

Art. 6 Sedi e personale subordinato

Ogni Comune provvede alla sistemazione logistica della propria sede, a nominare il personale subordinato come pure ad assumere i relativi costi di gestione ed eventuali investimenti.

Art. 7 Finanziamento e ripartizione dei costi

Tutte le spese (salario, oneri sociali, formazione, ecc.) del Presidente sono assunte dal Comune sede e ripartite in seguito tra i due Comuni sulla base delle rispettive percentuali di occupazione del Presidente.

Il Comune sede incasserà dal Comune di Agno, quale anticipo, un acconto spese pari al 50 % delle spese imputate a preventivo.

Art. 8 Durata e disdetta

Riservata la disdetta motivata dettata da modifiche legislative del diritto superiore o da una diversa riorganizzazione delle ARP, che dovessero privare d'oggetto la presente convenzione, essa ha una durata indeterminata.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente convenzione, ritenuta l'approvazione da parte dei rispettivi legislativi comunali e la ratifica del Consiglio di Stato, per delega della Sezione enti locali, entra in vigore retroattivamente al 1 novembre 2013.

Art. 10 Contestazioni

In caso di contestazione in merito all'applicazione della presente convenzione, decide la Sezione degli Enti locali del Dipartimento delle istituzioni.